

CAPO I

SEZIONE CONTRATTUALE DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Istituzione della sezione speciale del personale di protezione civile)

1. In ragione della specificità dei compiti attribuiti, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali sono istituite sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto delle funzioni locali, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Al personale appartenente alle sezioni contrattuali di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni della presente legge e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, la contrattazione collettiva del comparto delle funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili per la stessa contrattazione collettiva:

a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge;

b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento in relazione all'impiego operativo in attività di emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Sezione II

PERSONALE NON DIRIGENZIALE

ART. 2.

(Trattamento economico)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da una indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

2. Al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo in attività di emergenza o in esercitazioni, nonché per

la copertura di turnazioni di pronto intervento, è riconosciuta una indennità di funzione di pronto impiego, aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1.

3. Al personale di cui al comma 1, chiamato ad intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta una indennità di missione, aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.

4. La disciplina e l'importo delle indennità di cui al presente articolo sono definiti dalla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

ART. 3. (Trattamento giuridico)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesto emergenziale, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali sia coinvolto per ragioni di servizio.

2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.

3. Il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2023 in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile. Il personale di cui al presente comma garantisce la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

Sezione III

PERSONALE DIRIGENZIALE

ART. 4. (Trattamento economico)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da una ulteriore indennità commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

2. La disciplina e l'importo dell'indennità di cui al comma 1 sono definiti dalla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

ART. 5. (Trattamento giuridico)

1. Al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesto emergenziale, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e

penali nei quali sia coinvolto per ragioni di servizio.

2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.

3. L'incarico dirigenziale di protezione civile è soggetto a rotazione ai sensi di quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

4. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2023 in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile. Il personale di cui al presente comma garantisce la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

CAPO II

RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ, DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 6

(Linee guida nelle attività di protezione civile)

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, adottata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile di cui alla direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 7 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2024, sono elaborate linee guida recanti raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

ART. 7

(Responsabilità penale nelle attività di protezione civile)

1. Dopo l'articolo 590-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 590-*septies* (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali nelle attività di protezione civile). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio delle attività di protezione civile dalle autorità di protezione civile, dal personale di protezione civile o dai volontari di protezione civile, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo e dal terzo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida **o le citate buone pratiche** risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Al di fuori delle ipotesi di cui al secondo comma, se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio delle attività di protezione civile, le autorità di protezione civile, il personale di protezione civile o i volontari di protezione civile sono punibili per colpa grave. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Ai fini del presente articolo il personale di protezione civile è costituito:

- a) dal personale iscritto nei ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri in servizio presso il medesimo Dipartimento della protezione civile e dal personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il medesimo Dipartimento della protezione civile;
- b) dal personale appartenente alle sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al comparto delle funzioni locali;
- c) da ogni soggetto appartenente alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»».